

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Appendice A al Capitolato Tecnico

Le apparecchiature hardware acquisite tramite questa iniziativa potrebbero potenzialmente essere utilizzate in contesti di rilevante interesse strategico.

Sussiste pertanto l'esigenza di tutelare il più possibile tale utilizzo, favorendo l'acquisizione di apparecchiature hardware di brand che offrano **garanzie di affidabilità** in termini di:

- esistenza di regimi di reciprocità e libero scambio - a tutela di una maggiore affidabilità contrattuale, derivante dal necessario rispetto di regole comuni sugli appalti da parte dei rispettivi produttori;
- maggiore prevedibilità dei tempi e delle condizioni di consegna e assistenza;
- qualità e sicurezza del ciclo produttivo e del supporto post-vendita.

Territori relativi al criterio su Affidabilità del Brand

Elenco dei territori aderenti all'Accordo sugli Appalti Pubblici – AAP (GPA) - e agli accordi Free Trade Agreements – FTA – con l'Unione Europea, con regimi di reciprocità e libero scambio, identificati ai fini del criterio premiante di “affidabilità del Brand”.

- UE (27 Stati membri)
- Regno Unito
- Svizzera
- Norvegia
- Islanda
- Liechtenstein
- Montenegro
- Moldavia
- Ucraina
- Armenia
- Stati Uniti
- Canada
- Messico
- Cile
- Giappone
- Corea del Sud
- Singapore
- Taiwan
- Nuova Zelanda
- Hong Kong
- Israele
- Australia

Ai fini della corretta valorizzazione del criterio, si evidenzia che **non** si intende proveniente da uno dei Territori di cui alla appendice A al Capitolato Tecnico il produttore OEM¹ del brand che:

- i) abbia la sede legale ubicata in territori diversi rispetto a quelli indicati nella appendice A al Capitolato Tecnico;
- ii) pur avendo stabilito la sede legale ubicata in uno dei Territori di cui nella appendice A al Capitolato Tecnico, risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona giuridica che abbia la sede legale ubicata in uno dei territori di cui al romanino i).

Tale caratteristica sarà oggetto di comprova con le modalità indicate al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri.

¹ Per "produttore OEM" (Original Equipment Manufacturer) si intende il soggetto titolare del marchio del bene, responsabile della progettazione, definizione delle specifiche tecniche, certificazione e immissione sul mercato del prodotto finito, indipendentemente dal luogo di assemblaggio materiale o dal ricorso a terzi per la produzione fisica. Pertanto, non rientra nella definizione di produttore OEM il "Contract Manufacturer", ossia la fabbrica, società o stabilimento che svolge attività di assemblaggio, produzione materiale o integrazione di componenti per conto del titolare del marchio, senza esserne responsabile a livello progettuale o commerciale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i dispositivi a marchio Apple, il produttore OEM è "Apple Inc." e per territorio di provenienza si intende quello della rispettiva sede legale, ossia gli Stati Uniti d'America.